



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

- Provincia di Cremona -

Piazza Libertà 3 - 26035 Pieve San Giacomo - tel. 0372/64331 - 0372/64406 fax 0372/64613

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 50 DEL 16/12/2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ARCURI ANNA MARIA BIANCA



TITOLO.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO.2 NORME GENERALI

- ART.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- ART.2 PAGAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE
- ART.3 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.4 INIZIO DEI LAVORI
- ART.5 DEROGHE PER PARTICOLARI URGENZE
- ART.6 RESPONSABILITA'
- ART.7 RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE
- ART.8 VIOLAZIONE DELLE NORME GENERALI

TITOLO.3 NORME TECNICHE

- ART.9 DISPOSIZIONI GENERALI
- ART.10 DISPOSIZIONI PER GLI SCAVI E RIPRISTINI DI STRADE
ASFALTATE
 - ART.10.1 SCAVI LONGITUDINALI SULLA CARREGGIATA STRADALE
 - ART.10.2 SCAVI LONGITUDINALI SULLA SEDE DI MARCIAPIEDI
 - ART.10.3 SCAVI TRASVERSALI SULLA CARREGGIATA STRADALE
 - ART.10.4 SCAVI DI MODESTA ENTITA' O TRASVERSALI SULLA SEDE
DI STRADE O MARCIAPIEDI
- ART.11 DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA
 - ART.11.1 SCAVI SU STRADA
 - ART.11.2 RIFACIMENTI COMPLETI
 - ART.11.3 SCAVI SOLO SU MARCIAPIEDI
- ART.12 VIOLAZIONE DELLE NORME TECNICHE

TITOLO. 4 NORME TRANSITORIE

- ART.13 ABROGAZIONI E TERMINI

TITOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina tutte le manomissioni che riguardano il demanio del Comune di Pieve San Giacomo destinato a strade, aree verdi o altre comunali di uso pubblico.

In base al Decreto Legge del 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", il Comune di Pieve San Giacomo in qualità di proprietario delle aree suddette, rilascia regolari autorizzazioni che, in caso di assoluta necessità, consentono attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze, con condutture idriche o elettriche sia aree che in cavo sotterraneo ed inoltre autorizza qualsiasi opera, deposito e cantiere stradale.

TITOLO 2 NORME GENERALI

ART. 1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Qualsiasi Ente, Azienda o Privato che debba manomettere il suolo pubblico per la posa di tubazioni e cavi o per l'allaccio di fognoli e pluviali alla pubblica fognatura, o per qualsiasi lavoro che interessi la sede stradale, deve presentare domanda al Sindaco.

La domanda deve essere completa dei dati del richiedente o avente titolo e dell'impresa esecutrice, con relativi dati anagrafici e fiscali, nonché accompagnata da adeguata planimetria che indichi il luogo e il tracciato dello scavo; la domanda deve pervenire all'Ufficio Tecnico già corredata dai necessari pareri rilasciati dagli Enti o Aziende che gestiscono i vari servizi.

Se i lavori sono eseguiti direttamente dagli Enti Gestori dei Servizi (Telecom, Enel, ecc.) è necessario allegare alla domanda la planimetria dettagliata di TUTTI i sottoservizi esistenti sul tracciato degli scavi.

Per i lavori che richiedano la chiusura totale o parziale della strada oppure la modifica della segnaletica stradale, sarà cura del Concessionario richiedere, all'ufficio competente in materia di traffico, le necessarie prescrizioni alle quali si dovrà attenere. La segnalazione stradale di cantiere sarà pure a carico del Concessionario.

ART. 2 PAGAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del ripristino delle aree manomesse è richiesto deposito cauzionale il cui importo verrà fissato dall'Ufficio Tecnico in base alle dimensioni dello scavo, alle condizioni della strada, alla pavimentazione esistente ed alla classificazione della strada. Tale importo verrà calcolato sulla base di € 30,00 per ogni mq. di scavo, con un versamento minimo di € 160,00; l'importo sarà quindi comunicato all'interessato perché possa provvedere al relativo versamento.

Alle società o ad Enti gestori di pubblici servizi è data la possibilità di provvedere ad uno o più versamenti cumulativi semestrali o annuali calcolati sulla base della programmazione dei lavori anche se, sulle singole autorizzazioni, sarà sempre

indicato l'importo del deposito cauzionale, a garanzia del corretto ripristino inerente al lavoro specifico.

In tal caso potrà essere presentata idonea assicurazione bancaria o assicurativa che dovrà essere annuale e quindi riferirsi ai lavori svolti nello stesso anno.

ART. 3 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

A seguito della richiesta scritta, completa in ogni sua parte, verrà rilasciata apposita autorizzazione sulla quale saranno riportati i seguenti dati:

- a. data d'inizio lavori
- b. Categoria alla quale appartiene la strada e superficie interessata
- c. Prescrizioni di ripristino
- d. Estremi del versamento del deposito cauzionale
- e. Data di fine lavori

ART. 4 INIZIO DEI LAVORI

Versato l'eventuale deposito cauzionale e quindi l'autorizzazione sarà possibile iniziare i lavori che dovranno di norma terminare entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Quest'ultima dovrà essere tenuta in cantiere per gli eventuali controlli da parte degli addetti dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale.

Se per qualsiasi ragione i lavori non potranno essere iniziati o terminati secondo i termini stabiliti, si dovrà darne comunicazione scritta volta ad ottenere una nuova Autorizzazione o proroga della precedente.

ART. 5 DEROGHE PER PARTICOLARI URGENZE

In caso di guasti che necessitino un intervento di riparazione urgente (fughe di gas o acqua, ecc.) sarà consentito che la richiesta sopra descritta, che resta in ogni caso obbligatoria, sia presentata il giorno stesso dell'intervento dandone però comunicazione all'Ufficio Tecnico.

Nei giorni di sabato o festivi la comunicazione del guasto e del successivo intervento dovrà essere fatta via fax o telegramma; si dovrà poi provvedere alla formalizzazione della domanda il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 6 RESPONSABILITA'

L'autorizzato sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione.

Tale responsabilità perdurerà per due anni dalla fine dei lavori e cioè per 24 mesi dalla data del completo e definitivo ripristino sancito dal sopralluogo che accerterà la restituzione del deposito cauzionale; durante tale periodo vigerà l'obbligo di intervenire, qualora se ne presentasse la necessità, per ripristinare

marciapiedi o strade che, a seguito degli scavi, presentino situazioni di disagio e pericolo o siano stati ripristinati non a regola d'arte.

ART. 7 RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE

A seguito di richiesta scritta, da presentarsi non oltre i 24 mesi dalla data dell'autorizzazione, trascorsi 6 (sei) mesi dalla fine dei lavori sarà eseguito il sopralluogo in contraddittorio al fine di accertare la buona riuscita del lavoro e quindi si provvederà allo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di ripristini mal eseguiti l'Ufficio Tecnico ordinerà il completo rifacimento a totale carico e spese dell'interessato.

Se, entro due mesi dalla data della comunicazione, il rifacimento non sarà terminato, non verrà più restituito il deposito cauzionale e verranno addebitate le spese del ripristino, per l'eventuale quota eccedente l'importo del deposito.

Per gli Enti o società che avranno versato un deposito cauzionale cumulativo, si provvederà a svincolare i vari importi fissati su ogni autorizzazione.

I depositi che, alla fine dell'iter previsto, non saranno restituiti verranno utilizzati per finanziare lavori di manutenzione e ripristini sul suolo pubblico.

ART. 8 VIOLAZIONE DELLE NORME GENERALI

Chiunque violerà le norme del presente titolo ovvero eseguirà senza preventiva autorizzazione dell'Autorità competente opere o lavori, depositi e cantieri, anche temporanei, sulle strade o loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto o aree di visibilità, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma variabile da € 300 a € 500 a seconda dell'entità dell'opera abusiva.

TITOLO 3 NORME TECNICHE

ART. 9 DISPOSIZIONI GENERALI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni dell'art.25 e 21 del nuovo Codice della Strada e degli art. dal 30 al 43 del relativo Regolamento, nonché delle norme tecniche contenute nel presente Regolamento.

Per tutte le strade classificate dal Codice della Strada di tipo:

- C extraurbane
- D urbane di scorrimento
- E urbane di quartiere
- F locali

si prescrive quanto segue:

ART.10 DISPOSIZIONI PER GLI SCAVI E RIPRISTINI DI STRADE ASFALTATE

ART.10.1 SCAVI LONGITUDINALI SULLA CARREGGIATA STRADALE

Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede stradale (e per tratti superiori a mt.2) dovranno essere di norma eseguiti ad una distanza di almeno cm.100 dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiedi salvo altro posizionamento da decidersi in contraddittorio, nel caso di preesistenza di altri servizi.

Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito con frese o taglierine in modo netto e rettilineo e senza disestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino.

Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente altrimenti si dovrà riadeguare il taglio la cui larghezza sarà di almeno cm.100 per consentire una perfetta rullatura con rulli compressori di almeno 12 tonnellate.

La compattazione nello scavo della sabbia, deve essere eseguita con idonee attrezzature meccaniche ogni 30 cm. di spessore.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati alla discarica salvo consistenti strati di materiale esclusivamente sabbioso o ghiaioso che potrà essere riutilizzato; tale autorizzazione sarà scritta e firmata dal Tecnico Comunale.

Non è consentito l'uso della terra, argillosa o sabbiosa che sia, o della cosiddetta "sabbia di cava", (che non possieda i requisiti previsti dalle Norme C.N.R. che disciplinano l'uso dei materiali stradali) per i reinterri che vanno preferibilmente eseguiti con sabbia o sabbioncino lavato.

La massicciata stradale di mista naturale dello spessore minimo di cm.40 dovrà essere rullata con rullo compressore e completata con cm.5 di mista naturale stabilizzata opportunamente rullata;

Si potrà procedere quindi alla posa della pavimentazione che, se prevista in conglomerato bituminoso, sarà composta da uno strato di base in mista naturale bitumata dello spessore di cm.8 e da un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm.3.

Il tappeto d'usura sarà esteso a tutta la sede stradale qualunque sia la larghezza dello scavo longitudinalmente eseguito, ne sarà preventivamente autorizzata l'esecuzione dall'Ufficio Tecnico ed inoltre dovrà essere eseguito nella stagione adatta (a clima caldo o mite).

Per motivi di assestamento l'esecuzione del tappeto potrà essere autorizzata ed eseguita anche a distanza di due anni dalla fine dei lavori di scavo e dal primo ripristino fatto con la mista bituminata; resta inteso che in caso di assestamento del piano si deve provvedere alle dovute e tempestive ricariche fino all'esecuzione del tappeto definitivo.

A discrezione del Servizio Strade potrà essere prevista, in sede di rilascio dell'autorizzazione, la fresatura della pavimentazione stradale quando ciò sia tecnicamente possibile e per uno spessore minimo di cm.5.

Nel periodo invernale, per questi scavi longitudinali, non sarà consentito l'uso di "invernale"; il ripristino andrà eseguito sempre con mista bitumata stesa a caldo e opportunamente cilindrata.

Nei rifacimenti totali o parziali di tratti di strade o di marciapiedi, anche se solo con semplici bitumature, sarà esclusiva incombenza del Concessionario provvedere alla regolare rimessa in quota di ogni eventuale chiusino o sigillo o caditoia.

Nel caso di bitumature eseguite direttamente dall'Amministrazione Comunale, ogni privato dovrà provvedere a proprie spese, alla rimessa in quota dei propri sigilli prima della medesima bitumatura.

A questo scopo sarà comunicato almeno 30 giorni prima dell'esecuzione, l'elenco delle strade interessate, salvo casi di particolare urgenza per cui si potrà provvedere in un secondo tempo.

ART.10.2 SCAVI LONGITUDINALI SULLA SEDE DI MARCIAPIEDI

Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonatura, se questa è in buone condizioni, e dovrà comunque essere mantenuta tale.

Eseguito lo scavo della larghezza desiderata si dovrà comunque demolire l'intera pavimentazione che verrà quindi ricostruita mediante:

- Fondazione di calcestruzzo a ql. 2 spessore di cm. 8 con l'inserimento di giunti di dilatazione in listelli di pvc ogni 3 ml.
- Tappetino d'usura dello spessore di cm. 2 che sarà eseguito sempre per tutta la larghezza del marciapiede.

Se fosse necessaria od opportuna la completa sostituzione dei cordoli, sarà compito ed onere del servizio competente provvedere alla loro fornitura mentre la posa sarà a carico dell'esecutore.

Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate nell'ambito dell'intervento o depresse o comunque sconnesse, sarà totale incombenza del concessionario provvedere alla relativa sistemazione con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli.

ART.10.3 SCAVI TRASVERSALI SULLA CARREGGIATA STRADALE

Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti scavi longitudinali salvo che per quanto riguarda il ripristino finale col tappeto d'usura che dovrà essere esteso a sormonto dell'esistente sino ad una larghezza totale di almeno ml.10.

ART.10.4 SCAVI DI MODESTA ENTITA' O TRASVERSALI SULLA SEDE DI STRADE O MARCIAPIEDI

Gli scavi che interessano la carreggiata stradale ma di piccola entità, perchè non superiori ai due metri quadrati (2 mq.) dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti salvo che il ripristino col tappeto d'usura dovrà sormontare di cm. 50 i bordi della pavimentazione in asfalto esistente.

Nel caso si dovessero eseguire più tagli a distanza ravvicinata il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.

Nella stagione invernale sarà consentito l'uso di conglomerato bituminoso di tipo invernale da sostituire poi con gli strati di bitume a caldo sopra prescritti, nella stagione adatta.

Per quanto riguarda gli interventi sui marciapiedi, il ripristino in bitumato dovrà essere esteso a tutta la larghezza dei marciapiedi previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in cls.; per più tagli a distanza ravvicinata si dovrà estendere il ripristino a tutto il tratto interessato dai lavori.

ART. 11 DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

ART.11.1 SCAVI SU STRADA

I ripristini di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido, lastre o masselli ecc. dovranno essere esclusivamente eseguiti da personale specializzato in tali opere.

ART.11.2 RIFACIMENTI COMPLETI

Per ripristini di vaste porzioni o di strade complete si potrà provvedere, prima della posa definitiva dei materiali lapidei, alla bitumatura con binder, che verrà poi sostituito dopo il naturale assestamento della massicciata, con la pavimentazione prevista dal piano generale approvato dai competenti organi.

ART.11.3 SCAVI SOLO SU MARCIAPIEDI

Per quanto riguarda i marciapiedi, nel caso la pavimentazione fosse in lastre di beola o in porfido o in altro materiale lapideo, la posa dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede usando materiale perfettamente integro e, se mancante, esattamente uguale all'esistente.

Nel caso non fosse possibile reperire tale materiale si dovrà rifare tutto il tratto di pavimentazione con nuovo materiale previo parere scritto ed insindacabile dell'Ufficio Tecnico.

Nel caso fossero previsti altri interventi, anche di altra Azienda, sullo stesso marciapiede, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo, da sostituire poi con la pavimentazione definitiva.

Le relative spese della pavimentazione in pietra, verranno poi ripartite proporzionalmente tra le Aziende che eseguiranno i lavori di scavo.

ART. 12 VIOLAZIONE DELLE NORME TECNICHE

Chiunque violerà le disposizioni del presente titolo, ovvero contenute nelle autorizzazioni, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma variabile da € 500 a € 2000.

La violazione delle suddette disposizioni importa l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico dell'autore delle stesse.

TITOLO 4 NORME TRANSITORIE

ART. 13 ABROGAZIONI E TERMINI

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore dovranno essere regolarizzati tutti gli eventuali scavi o lavori in corso.